




Infine, si evidenzia che lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (in allegato) - relativo ai corsi per il commercio alimentare di cui all'art. 71, comma 6, lett. a), del D.lgs. 59/2010 - prevede esplicitamente al punto 7 la possibilità di svolgere il corso ex art. 34 del D.lgs. 81/2008 e il corso per il commercio alimentare in forma integrata, ove i contenuti siano coerenti:

- 7 Qualora i soggetti formatori siano gli stessi indicati all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i corsi professionali oggetto del presente accordo possono essere svolti in modo integrato con i corsi di cui all'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, riconoscendone la validità per entrambe le finalità ove i contenuti e l'articolazione dei corsi rispettino, senza determinare inutili duplicazioni, le prescrizioni e gli accordi applicabili ad ambedue le materie.

Ciò premesso, si conferma che la frequenza con esito positivo del modulo 3 di cui alla DGR 1597/2010 è requisito valido ai fini dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 81/2008 (fatto salvo l'obbligo di aggiornamento quinquennale previsto dal relativo Accordo Stato-Regioni).

Per quanto riguarda l'attestato rilasciato ai sensi della DGR 1597/2010 - al fine di facilitare il compito degli organi di vigilanza - si dà indicazione ai soggetti formatori che non l'abbiano ancora fatto di inserire nelle note integrative una dicitura che evidenzia quanto sopra.

Cordiali saluti

<p>La Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e qualità aree turistiche</p> <p> Paola Castellini</p>	<p>La Responsabile del Servizio Formazione Professionale</p> <p> Fabrizia Monti</p>
--	--